

ACCORDO DI RETE SCUOLE PROVINCIA DI PADOVA

PREMESSO CHE

- l'art. 7 del DPR 8 marzo 1999, n. 275 prevede la facoltà per le Istituzioni scolastiche di promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali
- a mente della stessa disposizione, l'accordo può avere ad oggetto attività didattiche, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, di amministrazione e contabilità, di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali, nonché l'istituzione di laboratori finalizzati, tra l'altro, alla ricerca didattica e alla sperimentazione, alla documentazione di ricerche, esperienze e informazioni, alla formazione in servizio del personale scolastico, all'orientamento scolastico e professionale
- le Istituzioni scolastiche sopradette hanno interesse a collaborare reciprocamente per l'attuazione delle iniziative afferenti alla sicurezza
- tale collaborazione è finalizzata alla promozione della sicurezza, alla miglior realizzazione della funzione della scuola come centro di educazione ed istruzione, nonché come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio, al completamento e miglioramento dell'iter formativo degli allievi, a favorire una comunicazione più intensa e proficua fra le parti coinvolte, a stimolare e a realizzare, anche attraverso studi e ricerche, l'accrescimento della qualità dei servizi offerti
- gli artt. 31 e 33 del D.M. 1 febbraio 2001 n. 44 regolamentano l'adesione delle Istituzioni scolastiche alle reti

CONSIDERANDO CHE

- la cultura della sicurezza deve diventare patrimonio di tutti i cittadini
- la cultura della sicurezza è un concetto trasversale, applicabile a tutti gli ambiti di vita e di lavoro
- la Scuola rimane l'agenzia formativa per eccellenza, da cui l'importanza di privilegiare la formazione alla sicurezza in quest'ambito
- anche nelle scuole vige l'obbligo di applicazione del D.Lgs. 81/2008, Testo Unico per la sicurezza "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", così come aggiornato dal D.Lgs. 106/09
- la Scuola viene indicata come luogo privilegiato per la promozione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'art. 11 del D.Lgs. 81/08 prevede l'"inserimento in ogni attività scolastica [omissis] di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie scolastiche", per la cui realizzazione sono previsti finanziamenti ministeriali che potranno essere integrati con "risorse disponibili degli istituti"
- nelle scuole l'educazione alla sicurezza assume un significato importante all'interno dell'area d'intervento "cittadinanza e costituzione"

i sopradetti, con il presente atto, intendono promuovere la diffusione della cultura della sicurezza ed incrementare le competenze in materia di sicurezza degli allievi delle Istituzioni scolastiche della provincia di Padova.

CONVENGONO

Art. 1 **Oggetto**

Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione fra le Istituzioni scolastiche soprannominate, allo scopo di:

1. promuovere la cultura della sicurezza tra gli studenti e i giovani lavoratori, intesa come acquisizione della capacità di percepire i rischi e di adottare e favorire comportamenti sicuri
2. stimolare l'assunzione di un ruolo attivo sul fronte della sicurezza da parte degli allievi nei propri ambienti di vita, di studio e di lavoro
3. sviluppare la collaborazione tra le parti che aderiscono alla Rete per la diffusione e lo scambio di materiale didattico e informativo sulla sicurezza
4. valorizzare le attività didattiche sulla sicurezza, da inserire nei POF d'istituto o eventuale Bilancio Sociale
5. formare i docenti coinvolti in attività didattiche sulla sicurezza rivolte agli allievi
6. aggiornare e formare il personale scolastico con compiti di gestione della sicurezza secondo il D.Lgs. 81/2008
7. mettere in rete esperienze e materiali, anche tramite la pagina provinciale del sito www.sicurscuolaveneto.it
8. sviluppare una strategia di collaborazione tra Scuola, istituzioni locali, parti sociali e associazioni

Art. 2 **Impegno delle Istituzioni scolastiche**

Le Istituzioni scolastiche che aderiscono alla Rete si impegnano a:

1. inserire nel POF un progetto d'istituto sulla sicurezza sul lavoro, quale concretizzazione di una "politica" dell'istituto che consideri la promozione della cultura della salute e sicurezza quale parte fondante del proprio mandato educativo
2. mettere a disposizione delle altre parti della Rete risorse umane, competenze, esperienze e materiale didattico sulla sicurezza
3. sostenere e valorizzare il ruolo del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) nell'azione di gestione della sicurezza e nella didattica della sicurezza
4. assicurare un'azione di formazione continua del personale scolastico sui temi della sicurezza, con particolare riguardo alla ricaduta didattica relativamente ai docenti
5. operare a livello organizzativo e strutturale, in sinergia con gli Enti proprietari, per un ambiente di lavoro sicuro e coerente con l'azione didattica riferita alla sicurezza
6. individuare un proprio referente con l'incarico di svolgere un'azione di collegamento con la Rete
7. condividere con la Rete le proprie iniziative che rientrano nell'ambito d'azione della Rete stessa, all'interno della quale possono trovare supporto nella realizzazione delle attività condivise
8. mettere a disposizione della Rete risorse professionali e finanziarie, versando la quota di adesione secondo le condizioni stabilite dall'Assemblea di cui all'art. 10.

Art. 3 **Rapporti con i soggetti del territorio**

La Rete si rapporta con i soggetti del territorio (enti, istituzioni pubbliche e private, associazioni, ecc.) con competenza riferita alla sicurezza sul lavoro, anche attraverso la partecipazione del Presidente e/o di un suo delegato a tavoli di coordinamento territoriali, che abbiano funzione di raccordo tra enti per lo sviluppo di iniziative condivise sul territorio.

Nei confronti dei soggetti territoriali che condividono le medesime finalità, la Rete promuove, attraverso l'Istituto capofila e, in particolare, per tramite del Dirigente scolastico, nella sua funzione di Presidente, la stipula di protocolli d'intesa e/o convenzioni per assicurarsi un contributo in termini di indirizzo tecnico-scientifico e una

collaborazione anche sul piano operativo. La collaborazione può essere attivata anche con i comitati tecnici scientifici d'istituto.

Art. 4

Istituto capofila

La conferma o la nuova designazione dell'Istituto capofila è soggetta, con cadenza triennale, a delibera dell'Assemblea, secondo quanto previsto dall'art. 10. L'Istituto capofila ha la gestione amministrativo-contabile della Rete ed iscrive in uno specifico progetto del proprio Programma Annuale i conferimenti destinati alla Rete e alle sue attività.

Art. 5

Organi della Rete

Sono organi della Rete:
il Comitato tecnico-scientifico (art. 6)
il Presidente (art. 7)
il Coordinatore (art. 8)
i Gruppi di Lavoro (art. 9)
l'Assemblea (art. 10)

Art. 6

Comitato tecnico-scientifico di Rete

Per assicurare alla Rete un raccordo funzionale con le agenzie non scolastiche che, sul territorio, si occupano di sicurezza sul lavoro, garantendo così un prezioso contributo di esperienza, competenza e professionalità, il Comitato tecnico-scientifico è composto, di norma, per metà da membri individuati tra i dirigenti/responsabili e/o rappresentanti delle istituzioni scolastiche della Rete (detti "componenti interni") e per metà da rappresentanti individuati dai soggetti che hanno stipulato protocolli d'intesa e/o convenzioni con la Rete stessa (detti "componenti esterni"), oltre che dal Presidente della Rete. Il numero complessivo dei membri del Comitato tecnico-scientifico è stabilito annualmente dall'Assemblea.

La durata in carica dei componenti interni del Comitato tecnico-scientifico è di tre anni, e, alla naturale scadenza del loro mandato, verranno rinnovati dall'Assemblea.

Il Comitato tecnico-scientifico si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 2 (due) membri e comunque almeno una volta all'anno.

Il Comitato tecnico-scientifico è presieduto dal Presidente o da un suo delegato. Delle riunioni del Comitato tecnico-scientifico verrà redatto il relativo verbale dal segretario, che lo sottoscriverà congiuntamente al Presidente.

Il Comitato tecnico-scientifico ha il compito di suggerire e proporre gli indirizzi e le indicazioni generali, di carattere scientifico, tecnico e metodologico, all'Assemblea e agli altri organi che provvedono alla gestione ordinaria e straordinaria della Rete.

Art. 7

Presidente

Il Presidente della Rete è il Dirigente scolastico dell'Istituto capofila ed è garante della gestione amministrativo-contabile della Rete stessa. Il Presidente assume la legale rappresentanza della Rete e cura, per il tramite del Coordinatore l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, assicurando la logistica della Rete presso il proprio istituto.

Il Presidente, in qualità di Dirigente scolastico dell'Istituto capofila, stipula, su proposta dell'Assemblea, contratti di prestazione d'opera, protocolli d'intesa e/o convenzioni con soggetti privati e pubblici, al fine di rendere operative le iniziative decise e propone all'Assemblea il nominativo del Coordinatore della Rete, individuato tra i dipendenti dell'Istituto capofila.

Art. 8

Coordinatore della Rete

Il Coordinatore della Rete rappresenta il riferimento tecnico-operativo per la Rete, cura sul piano operativo i rapporti tra la Rete e gli altri soggetti istituzionali sul territorio, in particolare quelli che hanno stipulato protocolli d'intesa e/o convenzioni con la Rete e presiede, in assenza del Presidente, l'Assemblea della Rete e le riunioni del Comitato tecnico-scientifico, svolgendo anche la funzione di segretario.

Il Coordinatore gestisce la logistica della Rete presso l'Istituto capofila, ha facoltà, previa approvazione del Presidente, di individuare figure di supporto e collaborazione interne ed esterne all'Istituto, per meglio svolgere i compiti assegnatigli, ha compiti di supervisione e coordinamento dei Gruppi di Lavoro istituiti in seno alla Rete e attua le direttive del Presidente, riformulando, all'occorrenza, previa approvazione del Presidente e in stretta collaborazione con i Gruppi di Lavoro, progetti o attività della Rete a seguito di vincoli ed impedimenti concreti inizialmente non previsti.

Il Coordinatore, che partecipa al Comitato tecnico di indirizzo del Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole - SiRveSS, assicura il collegamento tra Rete e livello regionale.

Art. 9

Gruppi di Lavoro

Le iniziative della Rete vengono concretizzate da appositi Gruppi di Lavoro, costituiti da personale individuato dai soggetti aderenti alla Rete o che hanno stipulato protocolli d'intesa e/o convenzioni con la Rete stessa. La composizione e la consistenza numerica dei Gruppi di Lavoro vengono definite, di norma, dall'Assemblea, che provvede comunque a definirne il mandato generale. Nella loro organizzazione interna e nelle scelte operative, i Gruppi di Lavoro operano in autonomia e vengono guidati da un coordinatore nominato, di norma, dall'Assemblea, che provvede a tenere i rapporti con il Coordinatore della Rete. Quando ciò sia possibile, il Coordinatore della Rete cercherà i collaboratori di cui all'art. 8 tra i coordinatori dei Gruppo di Lavoro.

Ogni Gruppo di Lavoro individua un proprio componente, prioritariamente il coordinatore, per partecipare al corrispondente gruppo di lavoro del SiRveSS.

Art. 10

Assemblea

Ogni soggetto della Rete individua un proprio delegato rappresentante che partecipa all'Assemblea. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione. L'Assemblea può anche essere convocata su domanda firmata da almeno un terzo dei soggetti della Rete.

L'Assemblea, tenuto conto delle indicazioni e delle proposte di carattere scientifico, tecnico e metodologico formulate dal Comitato tecnico-scientifico, delibera sugli indirizzi e le direttive generali della Rete, sulla nomina dei componenti interni del Comitato tecnico-scientifico, approva le linee generali del piano delle attività della Rete, orienta le scelte operative del Coordinatore, designa o conferma con cadenza triennale l'Istituto capofila e stabilisce la quota associativa annuale, deliberando altresì sulla cessazione dell'Accordo di Rete. Inoltre, l'Assemblea, su proposta del Presidente, designa il Coordinatore della Rete, scelto tra i dipendenti dell'Istituto capofila.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soggetti della Rete che ottemperano agli impegni di cui all'art. 2 del presente Accordo di Rete.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di assenza, dal Coordinatore. Chi presiede l'Assemblea nomina un segretario, che provvede a redigere il verbale, sottoscrivendolo congiuntamente al Presidente. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soggetti della Rete in prima convocazione, e con maggioranza dei presenti in seconda convocazione.

Art. 11

Finanziamento e gestione amministrativo-contabile

Il patrimonio è costituito dalle quote versate dalle Istituzioni scolastiche aderenti alla Rete, che sono tenute al versamento dell'importo stabilito annualmente dall'Assemblea, e da eventuali altre entrate provenienti da soggetti pubblici e/o privati.

Art. 12

Adesione alla Rete

La Rete è aperta ad ulteriori successive adesioni di altre Istituzioni scolastiche che ne facciano esplicita richiesta e assumano le necessarie deliberazioni. Ogni Istituzione scolastica che aderirà alla Rete in una data successiva a quella di sottoscrizione del presente accordo sottoscriverà un documento autonomo di adesione, che verrà protocollato a cura dell'Istituto capofila e allegato al presente accordo, divenendone parte integrante.

L'Istituzione scolastica che non comunica la propria volontà di disdire l'adesione alla Rete entro il termine dell'anno solare, si considera automaticamente aderente alla Rete anche per l'anno successivo e sarà tenuta al versamento della quota annuale stabilita dall'Assemblea.

Art. 13

Partecipazione al SiRVeSS

Nell'aderire al SiRVeSS, la Rete si impegna a partecipare al Comitato tecnico di indirizzo e ai gruppi di lavoro, a contribuire alla progettualità regionale, a mettere a disposizione delle altre Reti le proprie esperienze e materiali prodotti, a collaborare al mantenimento del sito www.sicurscuolaveneto.it

Art. 14

Intestazione e Logo

La Rete adotta la seguente intestazione: "Rete di scuole per la sicurezza della provincia di Padova".

La Rete adotta inoltre il logo riportato in intestazione. Il logo viene utilizzato negli atti e nei documenti di provenienza del Comitato tecnico-scientifico, del Presidente, del Coordinatore e dei Gruppi di lavoro, oltre che nella pagina provinciale del sito.

Art. 15

Durata

Il presente accordo ha valore a partire dall'anno solare 2011, può essere revocato con le modalità previste dall'art. 10.

Art. 16

Norme di riferimento

Per quanto non esplicitamente espresso si fa rinvio alle norme contenute nel DPR 275/99 e al D.I. 44/2001 e all'art. 11, commi 2 e 3 della Legge 241/90 e succ. mod. e int.

Art. 17
Controversie

Eventuali controversie tra le Istituzioni scolastiche aderenti alla Rete sono assoggettate alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ai sensi dell'art. 11, comma 5 e dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 18
Registrazione

Il presente atto è depositato in copia conforme all'originale presso le segreterie delle Istituzioni scolastiche aderenti alla Rete e pubblicato ai rispettivi Albi. E' fatto registrare in caso d'uso.

Testo approvato dall'Assemblea generale della Rete in data 25 gennaio 2011.

PDIC896004 - A7D9F5D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001898 - 11/02/2026 - II.9 - E